

**PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ISTITUZIONE E LA REGOLAMENTAZIONE
DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI CON LA QUALIFICA DI CURATORI SPECIALI
DEL MINORE IN MATERIA CIVILE E PENALE**

E

**LINEE GUIDA SUL CURATORE SPECIALE NEI PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI
PRESSO IL TRIBUNALE DI TERAMO**

PREMESSO

- La recente Riforma Cartabia, in attuazione della L. 206/2021, ha introdotto nel Codice di Procedura Civile il Titolo IV bis, recante importanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni relative alla nomina e alle funzioni del Curatore speciale del minore;
- le nuove disposizioni normative, la prassi e la giurisprudenza formatesi negli ultimi anni hanno rafforzato negli avvocati minorili la consapevolezza del ruolo fondamentale di interesse costituzionale da essi svolto, che mira a garantire anche nel processo civile la tutela effettiva dei diritti e degli interessi del minore;
- la citata riforma non ha, tuttavia, disciplinato i profili relativi alla formazione e preparazione professionale del Curatore Speciale del minore, né ha dettato criteri deontologici specifici cui egli debba ispirarsi nell'esercizio dell'incarico;
- a seguito della istituzione di un tavolo di lavoro tra il Tribunale di Teramo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, il Comitato Pari Opportunità delle Avvocate e degli Avvocati di Teramo, la Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, le Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative presenti nel Foro di Teramo, la Camera Penale, la Camera Civile e l'A.I.G.A., si è convenuto di stipulare il presente Protocollo di intesa per l'istituzione e la tenuta di un Elenco dei Curatori speciali del minore presso il Tribunale Ordinario di Teramo, cui seguono le Linee Guida che ne costituiscono parte integrante.

* * *

Art. 1 - Requisiti di iscrizione nell'Elenco dei Curatori speciali del minore

Costituiscono requisiti congiuntamente necessari per l'iscrizione nell'Elenco dei Curatori speciali:

- a) essere iscritta/o all'Albo degli Avvocati da almeno due anni;
- b) essere titolare di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale conforme ai requisiti di legge ed in corso di validità;
- c) non aver riportato condanne penali per reati non colposi con sentenza passata in giudicato;
- d) non aver riportato, nel triennio anteriore alla domanda di iscrizione, sanzioni disciplinari definitive più gravi dell'avvertimento;
- e) essere iscritta/o negli elenchi degli avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello Stato;
- f) essere in regola con l'aggiornamento professionale obbligatorio e con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati;

- g) aver frequentato e superato con profitto, nell'ultimo triennio, un corso specialistico di alta formazione per la preparazione allo svolgimento della funzione di Curatore speciale del minore, organizzato dal CNF, dalle Associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative riconosciute, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo o da Ordini di altri Fori;
- h) in alternativa al precedente punto g): avere già svolto almeno un incarico di Curatore speciale innanzi al T.M o al T.O., non rinunciato o revocato ovvero aver patrocinato almeno tre procedimenti in materia di famiglia/minori nell'ultimo biennio (purché siano stati coinvolti e trattati interessi di minori).

Art. 2 - Domanda di iscrizione e di inserimento nell'elenco

La/Il professionista che richiede l'iscrizione nell'Elenco dovrà inoltrare a mezzo PEC all'indirizzo: **ordine@pec-avvocatiteramo.it**, apposita domanda, compilata secondo il modello rinvenibile sul Sito Internet Istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, con i relativi allegati, contenente:

1. i dati anagrafici della/del richiedente (nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, domicilio professionale, recapiti telefonici e indirizzo pec),
2. la richiesta di iscrizione alla sezione civile o penale e/o ad entrambe dell'elenco,
3. i requisiti di cui all'art. 1 che precede, attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D. Lgs. 445/2000,
4. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs196/2003 e il regolamento UE 2016/679,
5. la documentazione attestante la frequenza dei Corsi specialistici per la preparazione allo svolgimento della funzione di Curatore speciale del minore.

L'Ordine degli Avvocati di Teramo procederà alla valutazione delle domande e degli allegati, alla formazione dell'Elenco ed alla trasmissione del medesimo al Presidente del Tribunale.

Art. 3 - Tenuta degli elenchi

La tenuta dell'Elenco compete al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Teramo.

L'Elenco sarà aggiornato con cadenza annuale secondo le indicazioni fornite dall'Ordine degli Avvocati di Teramo e sarà trasmesso, entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Presidente del Tribunale per il relativo impiego da parte dei Magistrati.

Art. 4 - Criteri di nomina

La nomina del Curatore speciale del minore avverrà avendo cura di osservare il criterio della turnazione, valutata l'esperienza richiesta dalla specificità del caso.

Art. 5 - Requisiti di permanenza e cancellazione d'ufficio

Costituiscono motivi di cancellazione d'ufficio dall'Elenco:

- a) il mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento in materia minorile/famiglia, ovvero il non aver conseguito nell'arco dell'anno successivo a quello dell'iscrizione all'elenco, almeno 5 crediti formativi in materia di famiglia/minori;

- b) il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna penale per un reato non colposo;
- c) l'intervenuta definitività di una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento;
- d) il mancato rispetto della segretezza dei dati identificativi degli affidatari e del luogo di collocazione di essi e del minore nel caso di affidamento eterofamiliare a rischio giuridico; nei casi di violenza domestica, dei dati identificativi della sede della Casa Rifugio ove il minore è collocato unitamente al genitore.

L'Iscritto è tenuto a comunicare tempestivamente alla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Teramo l'intervenuta perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 1, ovvero l'insorgenza di una causa di cancellazione d'ufficio, al fine dell'immediato aggiornamento dell'Elenco.

La cancellazione d'ufficio va preceduta dall'audizione dell'interessato ed implica la immediata revoca degli incarichi.

Art. 6 - Cancellazione dall'Elenco

La cancellazione può avvenire su domanda dell'interessato da presentarsi, in forma libera, a mezzo pec all'indirizzo PEC dell'Ordine degli Avvocati di Teramo: ordine@pec-avvocatiteramo.it.

In ogni caso la cancellazione dall'Elenco, volontaria o disposta d'ufficio ai sensi dall'art. 5 che precede, verrà deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo con comunicazione al Presidente del Tribunale unitamente all'Elenco aggiornato.

La domanda potrà essere ripresentata l'anno successivo a quello della cancellazione qualora sia venuta meno la causa che l'ha determinata.

Art. 8 - Ratifica della nomina del Curatore speciale

Si conviene che il Tribunale Ordinario di Teramo provvederà alla conferma del provvedimento di nomina del Curatore speciale del minore adottato nell'ambito del giudizio precedentemente incardinato dinanzi al Tribunale per i Minorenni di L'Aquila e poi proseguito dinanzi al Tribunale Ordinario.

LINEE GUIDA SUI DIRITTI ED OBBLIGHI DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE

Il professionista che abbia ricevuto l'incarico di Curatore speciale del minore in un procedimento civile o penale:

- > possiede una formazione specifica e qualificata, da mantenere e aggiornare costantemente, unitamente a una reale motivazione a rivestire l'incarico;
- > valuta, nell'espletamento del mandato, il miglior interesse del minore, nel rispetto dei diritti garantiti allo stesso dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali;
- > agisce in perfetta autonomia, ispirandosi al principio di minima offensività per il minore rispetto ai tempi ed ai contenuti del procedimento;

- > si impegna a manifestare la propria incompatibilità, astenendosi dall'assumere l'incarico nel caso in cui sia o sia stato precedentemente, anche in procedimenti aventi diverso oggetto, difensore di un adulto appartenente allo stesso nucleo familiare;
- > intrattiene con tutti gli altri soggetti e con i professionisti che a vario titolo si occupano dei minori, rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione;
- > valuta, caso per caso, l'opportunità, le modalità e i tempi per relazionarsi con i genitori del minore, previo assenso dei rispettivi difensori;
- > richiede, nell'adempimento del proprio mandato, informazioni al tutore (se esistente), agli educatori, al personale sanitario, agli insegnanti, al terapeuta, all'assistente sociale e a eventuali altre figure ritenute significative, quali ad esempio gli affidatari, confrontandosi con gli stessi;
- > nel caso in cui vi sia la contemporanea nomina di altri Curatori in diversi procedimenti, mantiene con questi rapporti costanti e presta la massima collaborazione al fine di coordinarne l'attività nell'interesse del minore, favorendo la circolarità delle informazioni;
- > tiene contatti con i Servizi Sociali affidatari ai sensi dell'art. 5 bis L. 184/83 e con i Servizi di Territorio; possibilmente, partecipa a periodici confronti sui risultati degli accertamenti disposti;
- > si costituisce tempestivamente in giudizio in proprio, ex art. 86 c.p.c., ovvero nominando un difensore con formazione specifica e qualificata, curando con diligenza e puntualità l'adempimento di tutti gli incombenti processuali; partecipa personalmente alle udienze promuovendo l'effettività del contraddittorio;
- > ha cura di mantenere con i colleghi avvocati che rappresentano i genitori e le eventuali altre parti comportamenti leali e corretti, rispettosi del dovere di colleganza e parimenti di collaborazione e di rispetto con tutte le figure professionali operanti nei settori di riferimento a tutela del minore;
- > si adopera affinché l'ascolto del minore avvenga, in conformità di quanto previsto dall'art. 473 bis.8 c.p.c., con le modalità più confacenti all'interesse del medesimo, tenuto conto dell'età e delle condizioni psico-fisiche, anche avvalendosi della collaborazione del terapeuta, dei servizi sociali, dell'eventuale tutore e delle altre figure significative; riguardo al minore infradodicesimo, valuta, altresì, l'opportunità del colloquio stesso e della partecipazione dei soggetti sopra indicati, nonché del proprio eventuale Consulente;
- > incontra il minore, preferibilmente presso il proprio studio, a meno che ciò non sia in contrasto con il suo miglior interesse;
- > durante l'ascolto fornisce al minore, se capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, informazioni e spiegazioni relative al proprio ruolo e alla procedura che lo riguarda, assicurandosi che abbia compreso; nel caso in cui il minore voglia esprimere le proprie idee, si impegnerà a riferirle all'autorità giudiziaria, pur informandolo che, in ragione dell'incarico ricevuto, dovrà esprimere un parere che tenga conto anche di tutti gli altri elementi emersi nel processo;
- > nelle ipotesi di affidamento a rischio giuridico del proprio assistito e comunque in tutti i casi in cui sussistano esigenze di protezione, mantiene la segretezza della residenza e del domicilio del minore;
- > insiste per partecipare all'ascolto del minore in sede processuale, sensibilizza e sollecita le Parti affinché la sua audizione non sia condizionata dalla condotta dei genitori prima e durante

l'incombente e si attiva affinché sia garantita al minore la possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero;

- > nell'ipotesi di esame clinico del minore, o del minore con i genitori, da parte del CTU, onde preservare il setting adeguato, partecipa solo se richiesto dall'Esperto; in ogni caso, qualora ritenga opportuna o necessaria la propria presenza, può farne espressa richiesta motivata. Ove sia chiamato dal CTU per acquisire informazioni sul minore quale "fonte privilegiata" (in quanto, ad esempio, può riferire circa il sistema delle relazioni familiari, contribuire all'individuazione dell'interesse del minore o fornire altre informazioni di rilievo), il Curatore speciale presta la massima collaborazione, costituendo detto colloquio un incombenza "ordinario" di espletamento della CTU, in contraddittorio con i CTP;
- > nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria procedente gli attribuisca o intenda attribuirgli poteri di rappresentanza anche sostanziale, si attiva affinché detti poteri siano in concreto individuati, temporanei e finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi che il giudice avrà cura di indicare nel proprio provvedimento;
- > garantisce l'anonimato del proprio assistito e si astiene dal comunicare con ogni mezzo informazioni relative al procedimento, salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.

Teramo, 11/11/2025

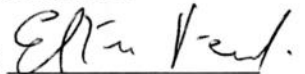
Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Teramo (Avv. Antonio Lessiani)



Il Presidente del Tribunale di Teramo (dr. Carlo Calvaresi)



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo (Dr Ettore Picardi)



2 ORIGINALI

1 ORIGINALE, CONSEGNATO A MANI
DELLA dott.ssa Rita Caporale Pisani
DALL'AVV. ALESSANDRO TERANO

